

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2461-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 giugno 2025 (v. stampato Senato n. 1485)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2025*

(Relatori: **IEZZI**, per la I Commissione;
PULCIANI, per la II Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 2461. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 25 giugno 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2461.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2461 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di continuare ad applicare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

la relazione illustrativa ricorda che tale disposizione limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dal soggetto e che tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;

per effetto del provvedimento, il termine di efficacia della predetta disposizione, già scaduto il 30 aprile 2025, è ora differito al 31 dicembre 2025 ed è disposta l'applicazione della relativa disciplina anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del provvedimento;

si ricorda che l'efficacia della predetta disposizione, la cui applicazione era originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021, è stata già più volte oggetto di proroga (ad opera dell'articolo 51, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; dell'articolo 1, comma 12-*quinquies*, lettera *a*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; dell'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2024 ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, nella parte in cui prevede per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, ritenendo costituzionalmente legittima la disposizione, in ragione del carattere provvisorio della disciplina ivi dettata, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, dopo il periodo segnato dalla crisi epidemiologica e dalla

prolungata chiusura delle attività produttive e – successivamente con riguardo alle proroghe – alla necessità di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); insieme, la Corte ha rivolto un monito al legislatore per sollecitare una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, finalizzata a « ristabilire una coerenza » tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno e così alleviando la « fatica dell'amministrare » senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità; anche il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul disegno di legge n. 2245 di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024, nella seduta del 18 febbraio 2025 ha invitato con un'osservazione ad approfondire la precedente proroga della misura, insieme con altre nove disposizioni di proroga relative a regimi speciali introdotti durante l'emergenza pandemica e con altre undici disposizioni di proroga il cui termine originario risultava scaduto da oltre un quinquennio; a tale proposito, si ricorda che è attualmente in corso di esame in sede referente al Senato il disegno di legge n. 1457 (già approvato dalla Camera dei deputati), il quale interviene a regime sulla richiamata disciplina in materia di azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0149940